Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP16137 **Data: 03/02/2017**

A) Documenti si cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 29/01/2017 relativo all'incontro (6577) di Campionato Nazionale Maschile Serie B disputatosi a Palagorà (MI) il 28/01/2017 tra Milano Rossoblu (604) e Alleghe Hockey (018).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

Ammenda inflitta alla squadra dell' **Hockey Milano Rossoblu Srl (604)** di €. 500.00.- (cinquecento/00) ai sensi degli Art.li 4C) e 6A) delle Norme Organizzative Federali Annuali - Norme Comuni - Anno Sportivo 2016-2017 e Art. 19, comma 3, parte seconda, lett. c) del Regol. di Giustizia .

D) Motivazione:

Hockey Milano Rossoblu Srl (604) : dal rapporto arbitrale emerge che l'incontro in oggetto non è stato dispu= tato a causa della inagibilità del campo di gara, per la presenza di buchi sulla superficie ghia>cciata causati dalla macchina levigatrice del ghiaccio, durante la pulitura della pista.

Il fatto accadeva 50' prima dell'orario previsto per l'inizio dell'incontro (ore 19.00) e poiché per l'idoneo ripri= stino della superficie ghiacciata sarebbero state necessarie almeno quattro ore di attesa, gli arbitri, trascorso il termine di rito, decidevano, in accordo con i capitani ed i dirigenti responsabili delle rispettive squadre, di non far disputare l'incontro, al fine di garantire sicurezza ed incolumità di giocatori e direttori di gara.

Ciò premesso ed altresì considerato che in base agli artt. 4C) e 6A) delle Norme Organizzative Federali Annuali – Norme Comuni - Anno Sportivo 2016-2017, la società ospitante è da ritenersi l'unica responsabile del manteni= mento della regolarità dell'impianto di gara e delle sue attrezzature, nonché dell'efficienza e dell'agibilità del campo medesimo, può ritenersi provata la piena responsabilità della società di casa, organizzatrice della mani= festazione sportiva, per la mancata disputa della partita.

La sanzione applicabile, in base alla disposizione dell'art.19, n.3, parte seconda, lettera c) del Regolamento di Giustizia, è quella dell'ammenda il cui ammontare viene indicato, in assenza di precedenti specifici contestabili, nell'importo di € 500,00.- (cinquecento/00).

Per quanto attiene alla mancata disputa dell'incontro, esso dovrà essere recuperato, come previsto dall'art. 4.4 delle Norme Organizzative Federali Annuali - Serie B - Anno Sportivo 2016-2017. A tale proposito si sollecitano i competenti Organi F.I.S.G. ad indicare, quanto prima, la data per lo svolgimento dell'incontro.

Tutto ciò premesso e considerato, visti gli artt. 4C), 6A) e 4.4 delle Norme Organizzative Federali Annuali – Serie B - Anno Sportivo 2016-2017 e 19 n.3, parte seconda, lettera c) del Regolamento di Giustizia, il Giudice Unico Sportivo

infligge

alla società H.C. Milano Rossoblu la sanzione pecuniaria dell'ammenda di € 500,00.- (cinquecento/00);

dispone

che l'incontro H.C. Milano Rossoblu - Alleghe Hockey del Campionato Nazionale di "Serie B", non disputato in Milano il giorno 28.01.2017, venga recuperato secondo le modalità previste dall'art.4.4. delle Norme Organizza= tive Federali Annuali – Serie B - Anno Sportivo 2016 -2017.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra Hockey Milano Rossoblu Srl (604).

Il Giudice Unico Sportivo
Avv. Franco Biasi